

1782 c.c., poiché all'atto dell'operazione stessa erano vigenti le speciali disposizioni valutarie stabilite dal R. decreto legge 7 agosto 1936 n. 1631, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 534, in forza del quale si rendeva obbligatorio ai cittadini ed agli enti italiani di cedere allo Stato qualunque somma in valuta estera, comunque e dovunque determinata, la quale doveva essere incamerata dallo Stato stesso (Istituto Italiano Cambi) con il versamento, al depositante, del corrispettivo in lire italiane, al cambio del giorno del deposito.

L'I. G. A. alla tesi prospettata dal detto Ministero opponeva la non applicabilità, nella citata operazione del disposto dello stesso decreto legge 7 agosto 1936, n. 1631, in quanto:

1). l'obbligatorietà della cessione, ai sensi dell'art. 1, era disposta solo per "i cittadini italiani residenti nel regno o nei possedimenti" e non per coloro residenti in uno "stato estero" (Egitto).

2). l'art. 8 dello stesso decreto, facendo riferimento all'art. 10 del R. decreto legge 28